

D.M. 19 settembre 2003 (G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003): Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attivita' di cui all'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa»;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 376 del 27 giugno 2002, concernente la modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attivita', di cui all'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 12 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuto che le modifiche proposte rispondono all'esigenza di semplificazione della procedura amministrativa attraverso la razionalizzazione dei termini delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attivita' senza incidere su diritti soggettivi;

Decreta:

E' approvata la deliberazione n. 376 del consiglio di amministrazione dell'INAIL, adottata in data 27 giugno 2002, concernente «Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attivita' di cui all'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 14, comma 1» nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Allegato

Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attivita', di cui all'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 14, comma 1.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INAIL
nella seduta del 27 giugno 2002**

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che gli organi dell'Istituto hanno piu' volte ribadito la centralita' della «Semplificazione», nella piu' ampia accezione del termine e la necessita' di orientare l'azione e la cultura operativa dell'Istituto per realizzarla con la necessaria dinamicita';

Vista, in particolare, la delibera del 4 dicembre 2000, n. 61, del consiglio di indirizzo e vigilanza;

Vista la propria delibera del 14 marzo 2001, n. 150, di approvazione all'adesione dell'Istituto al progetto «Servizi integrati alle imprese»;

Rilevata l'esigenza di omogeneizzare i termini per gli adempimenti nei confronti dei vari enti;

Visto l'art. 55, comma 1, lettera t), della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, la semplificazione e lo snellimento delle procedure;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, emanato in attuazione della delega prevista dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, che demanda al consiglio di amministrazione dell'Istituto la possibilita' di adottare delibere intese a semplificare e snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Rilevato che il suddetto art. 14, comma 2, prevede a tal fine l'approvazione della relativa delibera da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la relazione del direttore generale in data 24 giugno 2002;

Sentito il direttore generale il quale si e' espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;

Delibera

di approvare la seguente proposta di modifica dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:

al comma 1 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole «almeno cinque giorni prima dell'inizio» sono sostituite dalle parole «contestualmente all'inizio»;

al comma 2 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola «preventiva» e' sostituita con la parola «contestuale»;

al comma 3 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola «ottavo» e' sostituita con la parola «trentesimo»;

al comma 4 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola «otto» e' sostituita con la parola «trenta».

La presente delibera sara' inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze, per l'emanazione del conseguente provvedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Il presidente

Si riporta il nuovo articolo 12 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:

Art. 12

1. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all' Istituto assicuratore, **contestualmente all'inizio** dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l' assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all' Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

2. Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia **contestuale**, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all' inizio dei lavori.

3. I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all' Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall' assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre **il trentesimo** giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

4. Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l' individuazione del titolare dell' azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell' azienda, entro **trenta** giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l' obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.

N.B. Le parole in grassetto sono quelle modificate dal decreto 19 settembre 2003